



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

(approvato con delibera di C.C. n° 83 del 12.09.2013; modificato con delibera di C.C. n° 74 del 31.07.2018)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Palmi tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 - Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art.41 del D.P.R. 30maggio 1989 n.223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art.3.

TITOLO 2 - COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3 – Competenze

1. E' istituita la Commissione Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio, consultivo non vincolante in ordine a:
 - a) richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
 - b) richieste di intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
 - c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.
2. La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:
 - a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Palmi, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Palmi.
3. Il parere nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del precedente comma si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo decorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).
4. Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.
5. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 4 – Composizione

1. Il Consiglio comunale, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina la Commissione Toponomastica. La stessa è presieduta dal Sindaco, che ne assume la presidenza.
2. La Commissione è costituita dal Sindaco e da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare, designati dal Consiglio comunale da n.3 esperti senza diritto di voto e si avvarrà del supporto di funzionari comunali.
3. Gli esperti, designati dal Sindaco sentita la Commissione, sono individuati previo avviso pubblico con cui si richiede ai cittadini di manifestare la loro disponibilità quali componenti della Commissione toponomastica a titolo gratuito e onorifico; gli stessi saranno scelti per professione, per incarichi istituzionali o dichiarata fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografica locale, glottologia, scienze matematiche-fisiche e naturali, archivistica, e/o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.
4. La Commissione Toponomastica elegge al proprio interno un Vice-Presidente fra i consiglieri di minoranza.
5. Il Vice-Presidente presiede la riunione in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
6. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale.
7. In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o degli esperti della Commissione, le sostituzioni verranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina.
8. La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo non vincolante in merito agli argomenti di cui all'articolo 3.
9. I funzionari comunali, di cui all'art.4 comma2, sono identificati in: n.1 componente facente parte del Comando di Polizia Locale; n.1 funzionario dell'Ufficio Servizio entrate e tributi locali; n.1 funzionario dell'Ufficio Anagrafe

Art. 5 - Quorum strutturale e funzionale

1. Per il quorum strutturale e funzionale e per ciò che concerne il funzionamento della Commissione, si applicano i principi e le norme previste nello Statuto comunale e nel Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, la cui Commissione è proiezione.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Convocazione

1. La Commissione viene convocata dal Sindaco mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi componenti almeno due giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire la Commissione, in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un numero di componenti rappresentativi di almeno 2/5 dei Consiglieri comunali in carica, oppure i 2/5 dei componenti della Commissione inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio.

Art. 7 - Verbale delle sedute della Commissione

1. I verbali recano la sintesi puntuale di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni punto trattato nell'ordine del giorno al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dei componenti la Commissione che le hanno rese.

Art. 8 - Soggetti titolati alle richieste

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Palmi ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita), con sede nel Comune di Palmi, può presentare al Sindaco proposta di

denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società pubblica o privata, ed associazione regolarmente costituita, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Palmi.

3. I componenti del Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazione e nuove denominazioni.

4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all'approvazione della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo Reggio Calabria, quale organo competente.

Art. 9 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio ovvero su richiesta.

2. Le proposte di denominazione possono essere:

- specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

4. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati: nome e cognome; data e luogo di nascita; luogo e data di morte; professione e curriculum vitae.

5. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 10 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti

1. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto con dettagli costruttivi, posizionamento e testo dell'iscrizione).

2. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:

- l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico-paesaggistici.

Art. 11 – Attività

1. La Commissione provvede a fornire comunicazione al competente Ufficio e/o alla Giunta Comunale in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione intrapresa. Quando, unitamente all'accettazione, sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, il relativo parere conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato, delle strade o altro luogo; la Commissione stila, altresì, un elenco per le possibili future denominazioni.

2. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.

TITOLO IV - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore in seguito all'approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio comunale.

Art. 13 - Rinvio alla legislazione in materia.

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si invia alla legislazione in materia vigente ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).